



Il Tribunale Ordinario di Velletri

Sezione Volontaria Giurisdizione Civile

in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Guglielmo Garri Presidente rel.

dott.ssa Maria Casaregola Giudice

dott.ssa Elisabetta Trimani Giudice

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di RG indicato in epigrafe

avente per oggetto: ricorso ex art. 709 ter c.p.c.

promossa da:

- [REDACTED]
- [REDACTED]

Visto il ricorso proposto dalla signora [REDACTED], quale genitore collocatario delle due figlie minori, volto ad ottenere: i) la sospensione inaudita altera parte del diritto di frequentazione infrasettimanale delle figlie minori da parte del padre; ii) nel merito la eliminazione, ai sensi e per gli effetti dell'art.709 ter c.p.c., stante il comportamento inadempiente del [REDACTED] in pregiudizio delle minori, della frequentazione delle figlie con il padre nella giornata infrasettimanale del mercoledì conservando i weekend alternati dal venerdì alla domenica sera ore 18.00 con obbligo di rientro nella casa familiare senza pernottamento domenicale; iii) la sanzione ai sensi e per gli effetti dell'art.709 ter II comma c.p.c. del signor [REDACTED] per aver pregiudicato il regolare svolgimento delle modalità di affido, violando reiteratamente il decreto del Tribunale di Velletri emesso in data 27 settembre 2019, nel procedimento [REDACTED] e per

l'omesso pagamento del contributo di mantenimento mensile nei confronti delle due figlie da oltre due anni;

letta la memoria difensiva di costituzione della difesa del resistente nella quale viene chiesto il rigetto delle domande *ex adverso* formulate con modifica dell'attuale regime di visita con la previsione della "permanenza delle bambine presso il padre tutti i mercoledì pomeriggio, dall'uscita di scuola con riaccompagno a scuola il giovedì mattina, nonché a week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola al lunedì mattina con riaccompagno a scuola", nonché che "l'assegno di mantenimento, in ragione delle modalità di visita e dei redditi dei genitori, venga dichiarato dovuto in forma diretta, ciascuno per quanto di competenza.";

lette le ulteriori note scritte;

rilevato che il procedimento ex art 709 ter c.p.c. avente ad oggetto la soluzione delle controversie insorte tra i genitori in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale o delle modalità dell'affidamento è finalizzato, nel caso di accertamento di gravi inadempienze o di atti che, comunque, arrechino pregiudizio al minore od ostacolino il corretto svolgimento delle modalità dell'affidamento, ad ottenere le opportune modifiche dei provvedimenti in vigore, nonché le sanzioni stabilite dalla precitata norma;

rilevato che dagli atti del procedimento è emersa un'evidente criticità in ordine alla frequentazione infrasettimanale da parte del padre correlata alla circostanza che il sig. XXXXXXXXXX risiede in comune diverso da quello delle figlie minori, per cui è obiettivamente difficile per lo stesso osservare in modo puntuale le condizioni stabilite per la visita del giorno di mercoledì, stante la pacifica lontananza dal punto di vista logistico; che, pertanto, anche ove fosse dimostrata la inadempienza da parte del padre al piano di frequentazione stabilito fra le parti e confermato da questo Tribunale in precedente provvedimento in atti, tale condotta non assume i connotati della grave inadempienza tale da arrecare una grave pregiudizio alle minori le quali comunque frequentano pacificamente il padre nei fine settimana; che sotto tale profilo la insussistenza del grave inadempimento trova una sua conferma nella pregressa condotta

della resistente che dal 2017 all'instaurazione del presente procedimento nulla ha mai contestato al padre;

ritenuto che le violazioni successive specificamente allegate da parte ricorrente e comunque contestate dal resistente sono ricollegabili ad un periodo emergenziale dal punto di vista epidemiologico che ha comportato delle evidenti e pacifiche situazioni eccezionali che non potevano non ripercuotersi sul corretto e puntuale esercizio di frequentazione da parte di entrambi i genitori;

ritenuto che peraltro il resistente nulla ha allegato in ordine alla contestazione relativa al mancato pagamento sin dal 2017 del mantenimento per le figlie, per cui è da ritenersi che il padre non abbia ottemperato al suo obbligo a titolo di contributo al mantenimento con ciò violando i suoi precipui doveri connessi alla responsabilità genitoriale; che conseguentemente ritiene il Collegio di dover procedere ad ammonire il genitore inadempiente ai sensi dell'art. 709 ter comma 2° n. 1 c.p.c.;

ritenuto peraltro necessario disporre una modifica del piano di frequentazione del padre non collocatario, coerente con il preminente interesse delle minori alla bigenitorialità, con riferimento al diritto di visita infrasettimanale fortemente limitato dalle difficoltà logistiche derivanti dai diversi Comuni di residenza delle parti, dispone CTU finalizzata alla predisposizione di un nuovo regime di visita del resistente come da quesito indicato nel dispositivo,

P.T.M.

il Tribunale di Velletri, non definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa:

Ammonisce [REDACTED] a non commettere ulteriori inadempimenti in ordine al suo obbligo al mantenimento delle figlie;

Dispone CTU e nomina la dott.ssa [REDACTED] cui sottopone il seguente quesito: "Dica il CTU esaminati gli atti e i documenti di causa sentite le parti ed audite le minori quale sia il regime di visita più idoneo nell'interesse delle minori compatibile con le esigenze logistiche di entrambi i genitori".

- Rinvia la causa per il solo giuramento e il conferimento dell'incarico al [REDACTED] ore
12.00.

- *Si comunichi.*

Così deciso dal Tribunale Ordinario di Velletri, riunito in camera di consiglio in data
18/06/2020.

IL PRESIDENTE REL.

Dott. Guglielmo Garri